

# **DIRITTO DEI TRASPORTI**

LEZIONE 23 OTTOBRE 2024

**IL CONTRATTO DI TRASPORTO: LE OBBLIGAZIONI  
ACCESSORIE E STRUMENTALI, LA RISOLUZIONE,  
PRESCRIZIONE E DECADENZA**

Prof.ssa Fiorenza Prada - a.a. 2024/2025

# ***Imbarco/sbarco dei passeggeri***

## ***Caricazione/scaricazione delle merci***

- Nel trasporto di persone sono sempre a carico del vettore l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;
- Nel trasporto di cose, le operazioni di caricazione e scaricazione possono gravare sul vettore o sull'interessato al carico, a seconda delle previsioni contrattuali.
- Quando sono a suo carico, il vettore può provvedere personalmente o tramite ausiliari —> nel settore aereo, impresa di *handling*.

# ***FOCUS: le imprese di handling***

- L'assistenza a terra, anche denominata *handling*, comprende attività complementari o strumentali alla prestazione di trasporto del vettore aereo, che si svolgono in ambito aeroportuale —> necessario **collegamento con la prestazione di trasporto**
- Fino agli anni Novanta: monopolio dei servizi di *handling* in capo al gestore aeroportuale —> dir. 96/67/CE su liberalizzazione dei servizi di *handling*.
  - Negli **aeroporti maggiori**, è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di *handling* a tutte le imprese dotate di adeguati requisiti finanziari oltre che organizzativi, previsti dalla normativa speciale.
  - In **tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale**, è consentita l'autoproduzione dei servizi di *handling* anche da parte dei vettori aerei: i vettori aerei possono essi stessi effettuare i servizi per conto proprio in regime di autoassistenza, senza avvalersi di un'impresa esterna.
  - L'ENAC, per particolari esigenze specifiche di singoli aeroporti, può imporre deroghe o limitazioni a tale disciplina.

# Stivaggio

- È l'obbligazione consistente nella sistemazione del carico a bordo del mezzo di trasporto.
- Generalmente provvede il vettore, ma vi sono regimi diversi a seconda del sottotipo di trasporto:
  - nel trasporto marittimo se provvede un altro soggetto diverso dal vettore allo stivaggio, l'eventuale cattivo stivaggio costituisce un elemento che esonera il vettore da responsabilità per i danni subiti dal carico;
  - nel trasporto terrestre, il vettore, ancorché non abbia svolto le operazioni di stivaggio, deve controllare il posizionamento del carico, con la conseguenza che ove il carico sia stato male stivato e riporti danni, il vettore ne risponde.

# ***Riconsegna delle merci all'avente diritto***

- Se è stata emessa una polizza di carico (nel trasporto marittimo di cose determinate) il legittimato alla riconsegna è il titolare della polizza;
- Negli altri casi, il legittimato è il destinatario.

# *Prestazione di vitto e di alloggio*

- Vitto e alloggio possono astrattamente esistere autonomamente ma, in considerazione del loro svolgimento nel corso del trasporto, vengono attratte da questo divenendo obbligazioni accessorie del vettore.
- Se assieme al trasporto concorrono a realizzare un'altra operazione (es. crociera turistica), il contratto è un contratto nuovo e distinto dal mero trasporto.

# *Trasporto del bagaglio*

- BAGAGLIO CONSEGNATO: è quello che il passeggero consegna al vettore e affida così alla sua custodia
- BAGAGLIO NON CONSEGNATO: è quello che il passeggero porta con sé (bagaglio a mano)
- BAGAGLIO REGISTRATO: è quello per il cui trasporto viene pagato un corrispettivo, ulteriore rispetto al prezzo del biglietto
- BAGAGLIO NON REGISTRATO: è quello per il quale non viene pagato alcun corrispettivo

# *Messa a disposizione del container*

Sono utilizzate due modalità di trasporto a mezzo *container*:

- trasporto LCL-LCL (*less container load*): il caricatore consegna le merci oggetto del trasporto al vettore e il vettore le sistema nel container;
- trasporto FCL-FCL (*full container load*): il vettore riceve dal caricatore, o spesso dallo spedizioniere, un container già chiuso e sigillato, che forma oggetto del trasporto.

# *Onere di cooperazione*

- Nel trasporto di persone, il passeggero deve presentarsi tempestivamente all'imbarco ed esibire, a richiesta del vettore, il biglietto già pagato o provvedere all'acquisto dello stesso. Successivamente, nel corso del trasporto, il passeggero attivamente deve proteggersi dalle possibili cause di danno.
- Nel trasporto di cose, il mittente/caricatore devono presentare le merci al vettore in tempo utile per la caricazione a bordo.

# ***La risoluzione del contratto***

Si verifica in tre ipotesi:

1. Per impossibilità sopravvenuta
2. Per mancata esecuzione della prestazione di trasporto
3. Per recesso

# ***La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta***

- **Impossibilità sopravvenuta:** in un momento successivo alla conclusione del contratto si verifica un evento che determina l'impedimento della partenza o la cancellazione del viaggio.
- Nel **trasporto di cose**, la disciplina del codice della navigazione, prevede che se l'impedimento avviene **prima** dell'avvio del trasporto, il vettore deve chiedere istruzioni al mittente sul comportamento da tenere: se il mittente non fornisce indicazioni su un'alternativa percorribile per dare inizio al trasporto, il contratto si risolve. MA nel trasporto marittimo, l'impedimento precedente all'inizio del trasporto determina in ogni caso la risoluzione del contratto.
- Nel **trasporto di persone**, la normativa di riferimento si rinvia in regolamenti europei: per il settore aereo, il reg. (CE) n. 261/2004 prevede che se il vettore deve cancellare la partenza per circostanze eccezionali, non è tenuto al pagamento della *compensation* al passeggero.
- Se l'impedimento si verifica nel **corso** del trasporto, il contratto si risolve, ma posto che il vettore ha dato avvio alla sua prestazione di trasferimento, egli ha diritto al corrispettivo in ragione del tratto utilmente percorso.

## ***La risoluzione del contratto per mancata esecuzione del trasporto***

- La risoluzione dipende dalla mancata esecuzione del trasporto per fatto imputabile al vettore e dunque per inadempimento del vettore alle obbligazioni contrattualmente assunte.
- Questa regola va implementata con una previsione posta dal codice della navigazione con riferimento al trasporto marittimo di persone: il vettore per ovviare all'eventualmente inadempimento (ma regola analoga vale per il ritardo alla partenza), può mettere a disposizione del passeggero un'altra nave entro un congruo termine.

# ***La risoluzione del contratto per recesso***

- REGOLA: Il passeggero e il mittente/caricatore possono recedere dal contratto, ma devono tenere indenne il vettore delle spese e dei danni
- In particolare:
  - Nel trasporto marittimo di cose, il caricatore può recedere:
    - A. dal contratto prima della partenza della nave: deve pagare la metà del nolo, oltre alle spese per la caricazione e la scaricazione, salva la dimostrazione che il vettore non ha subito danni;
    - B. durante il viaggio: deve pagare il nolo per l'intero e le spese per la scaricazione delle merci;
  - Analogo discorso vale nel trasporto aereo di cose, in forza del rinvio operato dall'art. 951, co. 2, cod. nav.;
  - Nel trasporto di persone, le condizioni generali del trasporto consentono al passeggero di recedere dal contratto, con un preavviso determinato e a fronte del pagamento di una quota del prezzo; può anche accadere che il recesso non sia consentito, sicché in tal caso il corrispettivo pagato non è rimborsabile.

# ***Prescrizione e decadenza***

- **PRESCRIZIONE:** è il decorso del tempo che estingue il diritto; è suscettibile di sospensione ed interruzione, è legale, non è rilevabile d'ufficio, è rinunciabile, è inderogabile;
- **DECADENZA:** è il decorso del tempo che impedisce l'esercizio dell'azione; non è suscettibile di sospensione ed interruzione, può essere legale o convenzionale, è rilevabile d'ufficio, è irrinunciabile, può essere derogata in ipotesi specifiche.

## ***(Segue) Prescrizione e decadenza***

- **REGOLA GENERALE:** i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in 1 anno, salvo che si tratti di trasporto con inizio o con termine fuori d'Europa, per cui il termine di prescrizione è leggermente superiore, pari a 18 mesi.
- Tale termine decorre dal momento in cui cessa o avrebbe dovuto cessare l'esecuzione della prestazione del vettore, e dunque dall'arrivo del passeggero a destinazione, o dal giorno del sinistro, o dalla riconsegna delle merci, o ancora dalla data fissata per la riconsegna se le merci sono andate perdute.

# ***(Segue) Prescrizione e decadenza***

- Nel trasporto stradale di cose o di persone, vale la regola generale.
- Nel trasporto stradale internazionale di cose, ferma la regola generale della prescrizione annuale, se il fatto dipende da dolo o colpa grave del vettore, il termine diventa di 3 anni.
- Nel trasporto marittimo internazionale di persone e in quello nazionale con navi di categoria A e B, c'è un doppio termine: un termine di prescrizione di 2 anni dallo sbarco, e un termine di decadenza di 5 anni dallo sbarco o, se anteriore, di 3 anni dalla conoscenza delle lesioni personali o della perdita o danno al bagaglio.
- Nel trasporto marittimo nazionale di persone con navi C e D, il termine per l'esercizio dei diritti derivanti dal trasporto di persone e dal trasporto del bagaglio non registrato è di 6 mesi dall'arrivo a destinazione o dal momento in cui il passeggero sarebbe dovuto giungere; per i danni al bagaglio registrato il termine diventa annuale e decorre dalla riconsegna o da quando sarebbe dovuta avvenire la riconsegna; se infine si tratta di trasporto che ha inizio o termine fuori dall'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, il termine è unico ed è annuale.
- Nel trasporto marittimo nazionale di cose, il termine è semestrale, salvo che si tratti di trasporto che ha inizio o termine fuori dall'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, in cui il termine diviene annuale; anche il decorso è diverso a seconda che vi sia un trasporto di carico o un trasporto di cose determinate: nel primo caso, il termine decorre dal momento in cui la consegna doveva avvenire; nel secondo caso dal giorno in cui il vettore ha riconosciuto la perdita, o dopo 7 giorni dalla data in cui la merce avrebbe dovuto giungere a destinazione.
- Nel trasporto marittimo internazionale di cose, il termine è un termine di decadenza unico di 1 anno.
- Nel trasporto aereo di cose e persone la disciplina è unica e concerne tanto i trasporti nazionali tanto quelli internazionali: il termine è biennale ed è un termine di decadenza.